

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 28/9/22
IL CANCELLIERE

N. 4210/2022 Reg.Gen.

N. _____ Cron.



TRIBUNALE DI NOLA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione Civile, composto da:

dott.ssa Roberta Guardasole	Presidente
dott.ssa Lorella Triglione	Giudice estensore
dott.ssa Miriam Valenti	Giudice

riunito in camera di consiglio,

sentite le parti, e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 15 settembre 2022 nel procedimento promosso da

Avv. Vincenza Stefanucci, Pannella Tiziana e Giambattista Alessia, elett.te dom.te in Benevento al viale Mellusi n. 7, presso lo studio dell'avv. Vincenza Stefanucci che rappresenta e difende se stessa e le altre due parti giusta procura in atti;

- CREDITORI OPPOSTI RECLAMANTI -

nei confronti di

██████████; quale procuratore di se stesso, elett.te dom.to in ██████████
██████████

- DEBITORE OPPONENTE RECLAMATO -

nonché

Ministero della Giustizia;

- TERZO PIGNORATO CONTUMACE -

avente ad oggetto reclamo avverso l'ordinanza di accoglimento della istanza di sospensione dell'esecuzione nel procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi avente RG n. 2801/2019 resa il 15.06.2022 dal Giudice dell'Esecuzione g.o.p. dott. Aristide Perrino, osserva quanto segue.

FATTO

Con l'ordinanza impugnata il G.E. aveva motivato l'accoglimento della istanza di sospensione della procedura esecutiva ritenendo che gli emolumenti percepiti dal g.d.p. (debitore opponente) fossero da considerare redditi da lavoro dipendente fino al 15.08.2021.

I reclamanti, quindi, deducevano che il G.E. era incorso in errore poiché la giurisprudenza di legittimità pacificamente esclude che il lavoro del giudice onorario possa essere equiparato a quello da lavoro dipendente; e che in ogni caso il g.e. avrebbe quantomeno dovuto assegnare le somme nei limiti del quinto della retribuzione.

Chiedevano, pertanto, l'accoglimento del reclamo con conseguente revoca della sospensione della procedura esecutiva e assegnazione delle somme pignorate in tutto o, in subordine, nei limiti del quinto. Con decreto dell'1.07.2022 il Presidente fissava la comparizione delle parti per il 15.09.2022, concedendo alla parte ricorrente termine fino al 10.08.2022 per la notifica alle controparti dell'atto introduttivo e del decreto.

Con comparsa depositata in data 15.09.2022 si costituiva l'avv. ██████ eccependo l'infondatezza del reclamo e la correttezza della decisione del g.e. in quanto il g.d.p. va considerato pubblico dipendente.

Pertanto chiedeva il rigetto del reclamo.

Nessuno si costituiva per il terzo pignorato.

All'udienza del 15.09.2022, sentite le parti, il Collegio riservava la decisione.

DIRITTO

Il reclamo è fondato e va accolto.

Va preliminarmente evidenziato che l'odierno reclamo verte esclusivamente sulla natura da riconoscere agli emolumenti del giudice di pace e – di conseguenza – sulla misura della pignorabilità degli stessi. Non è cioè messo in discussione che gli emolumenti del giudice onorario possano essere pignorati.

Pertanto già soltanto questa prima osservazione porta a ritenere errata la decisione del g.e., il quale – considerando verosimilmente fondati i motivi di opposizione dell'avv. ██████ che aveva espressamente richiesto di limitare l'assegnazione delle somme nei limiti di un quinto di quanto pignorato – avrebbe dovuto assegnare le somme ritenute dovute e non di certo sospendere tutta l'esecuzione.

E tanto a prescindere dal se e dal chi abbia richiesto la assegnazione nei limiti del quinto: che si tratti di istanza subordinata dell'odierna parte reclamante, o di originaria domanda dell'allora opponente, ben può e deve il g.e., nell'esercizio delle sue funzioni ufficiose, attribuire le somme che ritiene correttamente pignorate (anche se il creditore ha pignorato genericamente le somme attribuite a titolo di emolumento).

Passando adesso al merito della questione, vero è che la giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa nel senso di considerare non equiparabile la figura del giudice di pace a quella di un pubblico dipendente né ad un lavoratore parasubordinato (*“in quanto la categoria dei funzionari onorari, della quale fa parte, presuppone un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi caratterizzanti l'impiego pubblico, come l'accesso alla carica mediante concorso, l'inserimento nell'apparato amministrativo della P.A., lo svolgimento del rapporto secondo lo statuto apposito per tale impiego, il carattere retributivo del compenso e la durata potenzialmente indeterminata del rapporto”*; Cass., ord., n. 10774 del 2020; Cass., n. 17862 del 2016; Cass., S.U.,

n. 11272 del 1998), giungendo così a sostenere l'impossibilità di parificare le indennità percepite dai giudici onorari alla retribuzione (Cass., ord., n. 10774 del 2020).

Ma è anche vero che nel 2020 è intervenuta la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, causa C-658/18, in base alla quale i magistrati onorari sono da considerare "lavoratori" ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, par. 1, della Direttiva 2003/88/CE e dell'art. 31, par. 2, della C.D.F.U.E., svolgendo attività reali ed effettive, essendo soggetti ai capi degli uffici, ricevendo per l'attività svolta un trattamento economico equiparabile ad una retribuzione, di fatto considerata dall'ordinamento giuridico come un reddito da lavoro dipendente.

Così come è altrettanto vero che già nella prassi applicativa nel nostro Paese spesso i principi caratterizzanti l'occasionalità del lavoro dei g.o.p. sono stati ampiamente disattesi: si pensi alle reiterate proroghe degli incarichi e l'affidamento ai g.o.p. in via esclusiva di una fetta di giurisdizione.

Pertanto la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata appare sicuramente superata dalla pronuncia della Corte di Giustizia e non richiamabile nel caso di specie.

Ancora, proprio sulla scorta della su richiamata sentenza CEDU, la Commissione europea ha contestato allo Stato italiano la non conformità della disciplina prevista dal d.lgs. n. 116/17 (sulla riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace) a diverse direttive (in particolare ha contestato la violazione delle direttive europee che vietano le disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, o ancora di altre direttive su orario di lavoro e maternità) in relazione alle condizioni di lavoro.

In altri termini l'inquadramento giuridico che nell'ordinamento interno sino ad ora era stato conferito alla magistratura onoraria era apparso non completamente in linea (se non addirittura in contrasto) con la posizione assunta dalla Commissione europea che, con la lettera di costituzione in mora del 15 luglio 2021, ha preannunciato all'Italia l'avvio di una procedura d'infrazione sulla scorta delle suddette censure. E l'Italia si è perciò adeguata ai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria attraverso la l. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022) che, con l'art. 1, commi 629 e ss., ha modificato il d.lgs. n. 116/17, sostituendo completamente – per quel che qui rileva – l'art. 29 e l'art. 31 (oltre a modificare l'art. 30 e ad abrogare l'art. 32).

Legge di bilancio già entrata in vigore al momento in cui il g.e. di prime cure si è pronunciato (sospendendo la procedura), ma di cui non si è in alcun modo tenuto conto; anzi le argomentazioni adottate nel provvedimento impugnato si riferiscono agli articoli del d.lgs. n. 116/17 della versione precedente alla legge di bilancio, ma già modificati e/o abrogati (solo per completezza argomentativa va evidenziato che la precedente previsione nel decreto legislativo di applicazione agli emolumenti dei g.o.p. del trattamento fiscale previsto per il reddito da lavoro autonomo, avvalorava ancora di più la netta distinzione tra giudice onorario di pace e lavoratore dipendente).

Ebbene, tornando al testo di legge come riformato dalla legge di bilancio e oggi vigente, il legislatore è andato sicuramente nella direzione di accordare ai magistrati onorari (in servizio al momento dell'entrata in vigore della c.d. legge Orlando) tutte le garanzie proprie di un lavoratore subordinato, prevedendo la possibilità di una permanenza in servizio fino al settantesimo anno di età, previo superamento di una procedura valutativa volta ad accertare la persistenza dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali ai fini della conferma dell'onorario nel ruolo rivestito (c.d. stabilizzazione *ex art. 29*).

Ma – come più sopra ricordato – anche l'art. 31 è stato riformato con la previsione per la quale *“ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto”* (15.08.2017) *“continuano ad applicarsi, sino alla conferma di cui all'articolo 29, i criteri di liquidazione delle indennità previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per i giudici di pace, e all'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari”*, cioè il regime del cottimo.

Ebbene, nel caso di specie il ██████ risulta essere in servizio da ben prima del 2017 (come dallo stesso provato e comunque non contestato); così come il pignoramento e i relativi emolumenti “bloccati” dal terzo pignorato sono del 2019, cioè precedenti alla entrata in vigore del sistema della c.d. stabilizzazione. Pertanto gli emolumenti pignorati nel caso *de quo* vanno considerati, per espressa previsione di legge, indennità da lavoro autonomo, e come tali integralmente pignorabili.

L'equiparazione tra g.o.p. e lavoratori dipendenti e quindi tra indennità dei primi e retribuzione dei secondi può dirsi avvenuta solo con l'espletamento (ed in caso di espletamento) delle procedure di conferma e stabilizzazione dei g.o.p. (l'art. 29 ed in particolare i commi 6 e 7 fanno più volte espresso riferimento al compenso dei g.o.p. *“parametrato allo stipendio”*). E solo in caso di pignoramento delle somme corrisposte dalla conferma in poi sarà difficilmente opinabile che non vadano applicati i limiti di cui all'art. 545 c.p.c. per le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro.

Ma tanto esula dal caso di specie.

Per tutti questi motivi il reclamo va accolto, con conseguente revoca della ordinanza impugnata e rimessione degli atti al g.e. per l'assegnazione della intera somma pignorata.

Non si rinvencono motivi per modificare la statuizione oggetto di reclamo relativamente alla compensazione delle spese in quanto (nonostante sia stata erroneamente sospesa integralmente la procedura) le questioni giurisprudenziali e normative affrontate sono effettivamente nuove e complesse. Per le stesse ragioni si giustifica la compensazione anche delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando sul reclamo, avverso l'ordinanza di rigetto della istanza di sospensione dell'esecuzione nel procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi avente RG n. 2801/2019 resa il 15.06.2022 dal Giudice dell'Esecuzione g.o.p. dott. Aristide Perrino, proposto da

Stefanucci Vincenza, Pannella Tiziana e Giambattista Alessia nei confronti di [REDACTED], così provvede:


1) accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'ordinanza del 15.06.2022 di sospensione della procedura esecutiva RG n. 2801/2019, rimandando al g.e. per l'assegnazione della intera somma pignorata;

2) compensa tra tutte le parti le spese del presente giudizio.

Si comunichi.

Così deciso in Nola, in data 27.09.2022

Il Giudice estensore
(dott.ssa Lorella TRIGLIONE)



Il Presidente
(dott.ssa Roberta GUARDASOLE)

